

pagamento, ma prima della contestazione, da parte della Cassa, dell'omesso o dell'incompleto versamento.

42.2 Salvo quanto previsto al comma 1, si considera incompleto il versamento di contributi in misura inferiore a quanto dovuto, eseguito entro il prescritto termine di pagamento. Il versamento incompleto eseguito dopo la scadenza di tale termine, oltre che incompleto, si considera anche tardivo.

42.3 Si considera omesso il mancato pagamento dei contributi dovuti.

## Art. 43

---

### Sanzioni e interessi

43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.

43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari:

a) al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla;

b) al 10 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla.

43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari al 30 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 20 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.5 Nel caso di comunicazione irregolare, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.6 Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 15 per cento dei contributi evasi.

43.7 Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:

a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo;

b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima della contestazione dell'omesso o dell'incompleto versamento da parte della Cassa.

43.8 Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

43.9 La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.10 La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi; all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.

43.11 La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.